COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.5.2024
COM(2024) 209 final

2024/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di aggiornare alcune clausole di decadenza nell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento alla modifica della data di due clausole di decadenza relative rispettivamente alle classi di progetti G e I dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici ("CCSU") dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo

L'accordo è un "gentlemen's agreement" tra l'UE, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Turchia e il Regno Unito e fornisce un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. In pratica, ciò significa che stabilisce norme volte a eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali riguardanti i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE[1], anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione.

L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici in funzione degli sviluppi strategici e sui mercati che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'accordo è stato recepito nell'UE e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]. Le revisioni delle condizioni e dei termini dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

La CCSU è un allegato dell'accordo che prevede periodi di rimborso massimi più flessibili per i progetti rispettosi del clima, al fine di incentivarne il finanziamento, e il suo obiettivo è offrire condizioni e modalità finanziarie adeguate a progetti in settori selezionati ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all'attenuazione dei mutamenti climatici, tra cui i progetti nei settori delle energie rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'alta efficienza energetica, l'adattamento ai mutamenti climatici e le opere idrauliche.

2.2. I partecipanti all'accordo

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo ("partecipanti") e nelle procedure scritte del processo decisionale dei partecipanti. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso.

2.3. L'atto previsto dei partecipanti

Nel 2023 i partecipanti hanno aggiunto alla CCSU una serie di nuove classi di progetti ammissibili al sostegno secondo le condizioni dell'intesa. Per due di queste, le classi di progetto G (produzione a basse emissioni) e I (minerali e minerali metalliferi per l'energia pulita) è stato convenuto che la capacità di sostenere le operazioni con le flessibilità della

---

1 Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

2 Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

CCSU sarebbe stata valutata su base individuale perché non era stato possibile concordare criteri per definire tali classi di progetti, in particolare poiché non erano disponibili criteri esistenti concordati a livello internazionale. Inoltre, al fine di incentivare i partecipanti a concordare i criteri, per entrambe le classi di progetti sono state inserite le seguenti clausole di decadenza: "Questa classe di progetti sarà interrotta dopo il 30 giugno 2024, salvo diverso accordo dei partecipanti. Al tempo stesso, i partecipanti riesamineranno le norme internazionali elaborate entro tale data e decideranno se integrarle in questa voce."

Seppure non sia stato concordato alcun criterio e non sia stato sostenuto alcun progetto che rientra nelle due classi di progetti, è nell'interesse dell'UE mantenere la possibilità di approvare singoli progetti che rientrano in tali classi di progetti, se del caso, e concedere più tempo per l'elaborazione di criteri pertinenti in altre sedi internazionali. Tutti gli altri partecipanti hanno espresso interesse a mantenere entrambe le classi, tramite una nuova clausola di decadenza o una clausola di riesame.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'Unione europea dovrebbe sostenere una modifica dell'accordo al fine di introdurre una nuova clausola di decadenza almeno fino al 30 giugno 2026. Altri partecipanti possono proporre di passare a una clausola di riesame o di fissare un termine più lungo, soluzioni che potrebbero essere anch'esse accettabili.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"[3].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE. Ciò in quanto l'articolo 2 del suddetto regolamento stabilisce che "[l]a Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 3 per modificare l'allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all'accordo". Sono comprese in tale casistica le modifiche degli allegati dell'accordo.

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto dei partecipanti apporterà modifiche alla CCSU e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6.

2024/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di aggiornare alcune clausole di decadenza nell'ambito dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Gli orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell'Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

(2) Le clausole di decadenza relative alle classi di progetti G e I dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per i mutamenti climatici ("intesa settoriale sui mutamenti climatici") dell'accordo scadranno il 30 giugno 2024.

(3) È nell'interesse dell'Unione che tali progetti possano continuare a beneficiare delle condizioni favorevoli dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici e che rimanga la possibilità di raggiungere un accordo sui criteri per queste classi di progetti. A tal fine, l'Unione dovrebbe sostenere una proroga della clausola di decadenza, o la sua sostituzione con una clausola di riesame, almeno fino al 30 giugno 2026.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, poiché la decisione prevista dei partecipanti all'accordo ("partecipanti") vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione tra i partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico figura nell'allegato.

[4] Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45) ("regolamento (UE) n. 1233/2011").

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente